

- 2) Una persona, quale il ricorrente nel procedimento principale, che, per via della sospensione del suo contratto di lavoro, non si trova nell'esercizio effettivo delle sue funzioni, rientra nella nozione di «lavoratore», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2001/23, allorché risulta essere tutelata come lavoratore dalla legislazione nazionale in questione, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. Fatta salva tale verifica, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, i diritti e gli obblighi derivanti dal suo contratto di lavoro devono essere considerati trasferiti al cessionario, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.
- 3) La terza questione sollevata dal Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Tribunale distrettuale di Faro, Portogallo) è irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 383 del 17.10.2016.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 luglio 2017 — Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede di Viktor Viktorovych Yanukovych/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-505/16 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Adattamento delle conclusioni — Memoria depositata in nome e per conto del ricorrente deceduto)

(2017/C 300/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede di Viktor Viktorovych Yanukovych (rappresentante: T. Beazley QC)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: P. Mahnič Bruni e M. J.-P. Hix, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente da S. Bartelt e J. Norris-Usher, successivamente da E. Paasivirta e J. Norris-Usher, agenti)

Dispositivo

1. L'impugnazione è respinta.
2. La sig.ra Olga Stanislavivna Yanukovych è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
3. La Commissione europea sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 441 del 28.11.2016.